



COMUNE DI CERRO VERONESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE. DISCIPLINA DEI SERVIZI SCOLASTICI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 giugno 2005

CAPO I PRINCIPI ASPIRATORI E FINALITÀ

Art. 1

1. I Principi aspiratori e le finalità del presente regolamento si riferiscono a quanto contenuto nella “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 328 dell'8 novembre 2000 ed agli art. 2, 3 e 38 della Costituzione e precisamente:
 - a) promozione di interventi volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
 - b) prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.
3. Il bilancio preventivo annuale, strumento di programmazione del Comune nel breve termine, individua le risorse economiche da destinare a contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente capo.
4. L'attribuzione dei singoli contributi viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti inderogabili delle risorse preventivamente stanziare in bilancio e con le modalità del presente regolamento.

CAPO II FUNZIONI COMUNALI

Art. 3

1. Le funzioni socio assistenziali di competenza comunale sono tutte quelle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza così come previsto dall'art. 25, comma 1 del D.P.R- 616 del 1977 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 267/00, dalla legge 59/97 e dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 112/98.
2. Dette funzioni consistono nell'adottare i provvedimenti necessari per le attività previste dall'art. 128 del d.lgs. 112/98 e precisamente tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

CAPO III SOGGETTI AMMESSI

Art. 4

1. Sono destinatari degli interventi, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere i seguenti soggetti:
 - a) persone residenti nel Comune da almeno due anni, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) enti pubblici, associazioni, istituzioni private, e di volontariato le cui finalità si riconoscano nell'art. 1 del presente regolamento.

CAPO IV
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE

Art. 5
Elenco degli interventi

1. Gli interventi di assistenza economica e sociale previsti da questo Comune per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono i seguenti:
 - a) Assistenza economica continuativa.
 - b) Assistenza economica straordinaria.
 - c) Ammissione alla fruizione di tutti i servizi prestati a domicilio: assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, telesoccorso.
 - d) Integrazione delle rette di ricovero in strutture socio - assistenziali residenziali.
 - e) Contributi ad associazioni, enti, istituzioni private anche a carattere cooperativo, nonché organizzazioni di volontariato aventi finalità sociali ed umanitarie.
 - f) Riduzione o esenzione dalle rette scolastiche e del servizio di trasporto scolastico.

Art. 6
Criteri generali per l'erogazione dell'assistenza economica e sociale

1. Per accedere alla fruizione degli interventi economici si fa riferimento contemporaneamente a tre ordini di parametri:
 - a) rilevanza e consistenza dei fattori socio-assistenziali che concorrono a determinare la situazione di bisogno e quindi l'entità dell'intervento;
 - b) significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi che il progetto di intervento individuale si propone di raggiungere;
 - c) situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
2. Per ogni singola forma di intervento la valutazione dello stato di bisogno sarà operata con ulteriori analisi appositamente predisposte dal Settore Servizi Sociali del Comune.

Art. 7
Condizioni per l'assistenza economica

1. Sono assistibili i soggetti ed i nuclei familiari che non abbiano patrimonio immobiliare (ad eccezione della casa di abitazione) e che non siano in possesso di patrimonio mobiliare così come determinato dal D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221.
2. La concessione del contributo economico è subordinato alla mancanza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti) o, laddove vi siano, alla loro impossibilità a provvedere.
3. Per l'accesso al contributo è necessario non superare i seguenti limiti di I.S.E.E (indicatore della situazione economica equivalente)::

VALORE I.S.E.E.	Contributo erogabile fino al
Fino a 4000 euro	50% della spesa ammessa
Da 4000 a 6000 euro	30% della spesa ammessa

4. Per componenti il nucleo familiare si intendono indistintamente tutti i conviventi risultanti, o non risultanti, nello stato di famiglia.
5. Per il primo semestre dell'anno si considererà la dichiarazione dei redditi presentata a giugno dell'anno precedente, per il secondo semestre la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno in corso.
6. Il soggetto che non ha o non è in grado di produrre la dichiarazione dei redditi è automaticamente escluso dal beneficio.

7. Possono accedere al contributo anche coloro la cui situazione reddituale sia cambiata sostanzialmente negli ultimi sei mesi purché siano in grado di documentare un periodo di disoccupazione di almeno sei mesi precedente la domanda di contributo.
8. Per coloro che erano in stato di disoccupazione certificata l'anno precedente e sono attualmente occupati, la valutazione dei redditi sarà condotta sugli ultimi sei mesi.
9. Sono inoltre possibili fruitori di assistenza, indipendentemente dalla precedente articolazione reddituale, le persone con situazioni di grave rischio e disagio sociale, presentate con apposita relazione dal Settore Servizi Sociali del Comune o per le quali sia richiesta da parte di un servizio pubblico specialistico un intervento economico, da quantificarsi funzionalmente al progetto di recupero proposto dal servizio stesso ed accettato dall'interessato.

CAPO V LE FORME DI INTERVENTO

Art. 8

Assistenza economica continuativa

1. Trattasi di un sussidio mensile, erogabile a persone sole o a nuclei familiari con comprovata situazione di bisogno, che non riescano a soddisfare autonomamente i bisogni primari.
2. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte dei soggetti beneficiari.
3. L'erogazione del sussidio ha durata massima semestrale, è rinnovabile e può essere interrotta in qualsiasi momento, qualora venga accertato il cambiamento delle condizioni che hanno determinato il beneficio.
4. L'importo del contributo economico mensile viene calcolato in funzione delle disponibilità del bilancio comunale e stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Art. 9

Assistenza economica straordinaria

1. Trattasi di un intervento economico "una tantum" rivolto a persone e nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico.
2. Detta prestazione è da intendersi come un contributo finalizzato a far fronte a spese per un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente dovrà opportunamente documentare.
3. La misura del contributo è commisurata alle necessità economiche del richiedente e in ogni caso non potrà superare il 50% della spesa sostenuta o da sostenere.

Art. 10

Ammissione alla fruizione di tutti i servizi prestati a domicilio: assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, telesoccorso.

1. Per l'ammissione alla fruizione di tutti i servizi prestati a domicilio è necessario presentare istanza su apposito modulo fornito dal Settore Servizi Sociali del Comune.
2. Gli interventi di assistenza domiciliare, di supporto infermieristico, di distribuzione dei pasti vengono effettuati di norma dal Comune con personale proprio e/o tramite operatori appositamente convenzionati con il Comune allo scopo. Le modalità di attuazione degli interventi ed il rapporto tra Comune e eventuali affidatari di detti interventi sono previste e regolamentate da apposite convenzioni.
3. La gestione del servizio si attua preventivamente presso il Settore Servizi Sociali del Comune che ha la funzione di raccogliere le istanze, analizzare il caso e formulare dei piani di assistenza personalizzati.
4. La verifica ed il controllo degli interventi e la programmazione degli stessi è esercitato dal Settore Servizi Sociali del Comune con il coinvolgimento dell'affidatario convenzionato qualora sia demandata ad esso l'attuazione del servizio.
5. Per quanto concerne il servizio di assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, i costi saranno a carico dell'utente.

6. Saranno a carico del Comune solo i casi di comprovato e documentato disagio economico.
7. Per l'ammissione ai servizi prestati a domicilio, pasti caldi o consumazione pasti c/o la casa di riposo, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti aspetti:
 - a) stato di salute
 - b) situazione di abbandono e solitudine
 - c) condizioni economiche.
8. Il servizio di telesoccorso viene concesso su presentazione di domanda ed è gratuito per gli anziani soli, che ne abbiano un reale bisogno.

Art. 11

Integrazione delle rette di ricovero in strutture socio - assistenziali residenziali

1. L'integrazione delle rette di ricovero per l'inserimento in strutture socio - assistenziali residenziali tramite il Comune è possibile solo per i soggetti che non abbiano patrimonio immobiliare (ad eccezione della casa di abitazione) e che non siano in possesso di patrimonio mobiliare così come determinato dal D.P.C.M. 07/05/1999 n.221.
2. La concessione del contributo economico è subordinato alla mancanza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti) o, laddove vi siano, alla loro impossibilità a provvedere.
3. L'importo della quota di integrazione a carico del Comune viene stabilita caso per caso dalla Giunta Comunale in relazione alle entrate mensili dell'utente ed alla capacità integrativa dei parenti tenuti agli alimenti.
4. Sarà comunque valutata l'opportunità o meno del ricovero in struttura del richiedente del sussidio sulla base dei seguenti parametri:
 - a) stato di salute e grado di autosufficienza,
 - b) possibilità di mantenimento al domicilio,
 - c) situazione di abbandono e solitudine.
5. Resta comunque inteso che il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano, ad esclusione di un minimo importo mensile, concordato con il Comune, per le sue spese personali.

Art. 12

Contributi ad associazioni, enti, istituzioni private anche a carattere cooperativo, nonché organizzazioni di volontariato aventi finalità sociali ed umanitarie

1. I contributi ad associazioni, enti, istituzioni private anche a carattere cooperativo, nonché organizzazioni di volontariato, aventi finalità sociali ed umanitarie, verranno concessi sulla base della preventiva presentazione di un progetto o programma di intervento economicamente qualificato.
2. Qualora il progetto proposto risulti qualitativamente valido e rientri negli obiettivi e nei programmi amministrativi del Comune, il contributo potrà coprire fino il 50% della spesa ammissibile compatibilmente con le disponibilità a bilancio.
3. Il contributo sarà erogato a seguito di presentazione di apposita rendicontazione predisposta dal soggetto beneficiario.
4. Ad ogni ente o associazione non verrà di norma concesso più di un contributo all'anno.

Art.13

Soggiorni climatici

1. Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani autosufficienti, di usufruire di un periodo di soggiorno climatico (mare, ecc.); è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.
2. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.
3. L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno.

CAPO VI
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 14

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 15

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. La concessione di contributi "una tantum" sarà determinata osservando le procedure e condizioni stabilite dal precedente art. 12.

CAPO VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali con l'esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorre alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi 2° - 4° e art. 12.
6. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e

conservazione delle strutture affidate all'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

7. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con l'accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, se necessario, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli e simili;
 - e) a contributi annuali a favore della Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributo "una tantum" di cui alle lettere a),b),c),d),e) del precedente 1° comma avviene con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento – art. 12.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

CAPO IX TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 18

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai capi II, IV e V.

CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 19

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste nel presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI SERVIZI SCOLASTICI

Art. 20 Servizio di trasporto

1. Il Comune di Cerro Veronese mette a disposizione degli alunni delle scuole comunali (scuola materna, elementare e media) dei mezzi idonei al trasporto scolastico degli stessi.
2. I genitori o tutori dei minori sono tenuti a richiedere al Comune tale servizio, su appositi modelli predisposti dall'Ente sui quali verrà indicata anche la fermata utilizzata (per gli alunni delle scuole elementari e medie) e a corrispondere allo stesso una quota per detto servizio, la quale viene stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
3. In caso di particolari e dimostrati problemi familiari, potrà essere richiesta la riduzione della retta di trasporto. Tale richiesta verrà valutata dall'Ente di volta in volta, il quale potrà chiedere che la stessa sia integrata di tutti i documenti necessari a comprovare detta domanda.
4. Le fermate per gli alunni delle scuole elementare e media verranno raggruppate di anno in anno e distribuite sul territorio comunale con apposita segnaletica numerata.
5. Le fermate effettuate dai pulmini e gli orari delle stesse vengono comunicati per tempo all'inizio di ogni nuovo anno scolastico da parte dell'ufficio comunale competente.
6. Le fermate per gli alunni della scuola materna saranno a domicilio e gli stessi alunni devono essere accompagnati da un adulto sul pulmino, ed essere ripresi al ritorno, alla discesa dello stesso.
7. Il Comune declina ogni responsabilità da incidenti che potrebbero verificarsi prima della salita e dopo la discesa dei bambini dai pulmini, sia alle fermate prenumerate che alle abitazioni degli alunni.
8. L'Amministrazione predisporrà l'accompagnamento sullo scuolabus, dalla salita dell'alunno alla discesa dello stesso, a norma di legge.
9. La quota del servizio verrà ridotta di un importo mensile ad alunno, dopo il primo, se verranno trasportati più fratelli nel corso dello stesso anno scolastico.
10. Il servizio per il trasporto degli alunni non residenti nel Comune verrà svolto soddisfacendo in primo luogo le esigenze dei residenti.
11. Il comune mette inoltre, a disposizione uno scuolabus durante l'anno scolastico per le visite guidate dagli insegnanti e/o attività didattiche al di fuori della scuola comunale nella provincia di Verona. Tale servizio è a pagamento e la Giunta Comunale comunicherà all'inizio dell'anno scolastico alle rispettive Direzioni l'importo per l'utilizzo dello scuolabus al di fuori del normale orario di entrata e di uscita dalla scuola.
12. Il pagamento della retta, in due rate anticipate e stabilito dalla Giunta Comunale, dovrà essere effettuato entro i termini prestabiliti. All'atto del pagamento verrà rilasciata una tessera abbonamento di trasporto alunni.

Art. 21
Servizio Mensa

1. Il Comune di Cerro Veronese mette a disposizione degli alunni delle scuole elementare e media, il servizio di mensa scolastica su richiesta della Direzione Didattica.
2. Per la refezione il Comune mediante gara d'appalto, determina la ditta fornitrice dei pasti, la quale dovrà rigorosamente attenersi ad ogni norma igienico-sanitario prevista dalla legislazione vigente.
3. I menù della mensa potranno essere visionati presso il Comune o presso le stesse scuole da chiunque ne faccia richiesta.
4. I genitori o tutori dei minori sono tenuti a richiedere al Comune tale servizio su appositi modelli predisposti dall'Ente e a corrispondere allo stesso una quota mensa attraverso il rilascio di un coupon di buoni da utilizzare nell'ambito scolastico. Tale importo verrà stabilito prima dell'inizio dell'anno scolastico dalla Giunta Comunale.
5. Nessun genitore e/o altra persona al di fuori del personale della scuola potrà entrare in sala mensa, durante la refezione, senza debita autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 22
Scuola Materna

1. La scuola materna comunale non è soggetta a nessuna quota di iscrizione annuale ma è soggetta ad una retta mensile per il servizio di scuola materna comprensivo di: funzionamento scuola, mensa scolastica, merenda, ecc..
2. Il pagamento della retta dovrà essere effettuata in tre rate anticipate. L'importo della retta viene stabilito prima dell'inizio dell'anno scolastico dalla Giunta Comunale.
3. La retta del servizio verrà ridotta di un importo mensile ad alunno, dopo il primo, se saranno presenti alla scuola materna nello stesso anno scolastico più fratelli.
4. Nessun genitore e/o altra persona al di fuori del personale della scuola materna potrà entrare in sala mensa, durante la refezione, senza debita autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 23
Assenze - Gestione e rimborsi retta trasporto scolastico

1. La retta per il servizio di trasporto scolastico viene pagata in due rate anticipate.
2. Nel caso di assenza continuativa di giorni scolastici comprovata da certificato rilasciato da un insegnante che accerti l'effettiva assenza dell'alunno o da un certificato medico, verrà applicata a seconda del seguente schema la riduzione della retta:

Scuola di appartenenza	Numero di giorni di assenza continuativi di calendario scolastico	Riduzione da applicare all'importo della retta mensile
Scuola dell'Infanzia	pari o superiori a 10 gg	30%
	pari o superiori a 21 gg	70%
Scuola primaria	pari o superiori a 12 gg	30%
	pari o superiori a 25 gg	70%
Scuola secondaria di primo grado	pari o superiori a 12 gg	30%
	pari o superiori a 25 gg	70%

3. L'importo relativo al rimborso verrà scalato dalla seconda rata, portato in detrazione per l'anno successivo oppure rimborsato direttamente a discrezione del Comune.
4. Per giorni di calendario scolastico si intendono i giorni di effettiva attività scolastica esclusi il sabato (se non rientra come giorno scolastico) e la domenica. Non si considerano, in alcun caso nel conteggio, i giorni di vacanza, indipendentemente che l'alunno sia stato assente il giorno prima e il giorno dopo la vacanza. Il calendario scolastico viene approvato di anno in

anno dalla Regione Veneto e successivamente dall'Istituto Comprensivo competente per territorio.

Art. 24

Assenze – Gestione e rimborsi retta scuola materna

1. La retta della scuola materna viene pagata in tre rate .
2. Nel caso di assenza continuativa di giorni scolastici comprovata da certificato rilasciato da un insegnante che accerti l'effettiva assenza dell'alunno o da un certificato medico, verrà applicata a seconda del seguente schema la riduzione della retta mensile:

% di riduzione della retta mensile	Numero di giorni di assenza continuativi di calendario scolastico
30%	pari o superiori a 10 gg
70%	pari o superiori a 21 gg

3. L'importo relativo al rimborso verrà scalato dalla seconda rata o terza rata, portato in detrazione per l'anno successivo oppure rimborsato direttamente a discrezione del Comune.
4. Per giorni di calendario scolastico si intendono i giorni di effettiva attività scolastica esclusi il sabato (se non rientra come giorno scolastico) e la domenica. Non si considerano, in alcun caso nel conteggio, i giorni di vacanza, indipendentemente che l'alunno sia stato assente il giorno prima e il giorno dopo la vacanza. Il calendario scolastico viene approvato di anno in anno dalla Regione Veneto e successivamente dall'Istituto Comprensivo competente per territorio.

Art. 25

Pagamenti – Modalità e termini

1. Le date di pagamento rateale di tutti i servizi scolastici verranno comunicate attraverso apposito calendario dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 26

Ritardi nei pagamenti – Gestione e sanzioni

1. Nel caso di ritardi nei pagamenti senza giustificati e comprovati motivi, trascorso il termine di 30 giorni il Comune sospenderà il servizio.
2. Dall'ultimo giorno valido per il pagamento, l'ufficio competente del Comune, dopo aver accertato il mancato pagamento ed inviato un unico sollecito, comunicherà sia alla scuola che ai genitori la sospensione del servizio e si attiverà a perseguire i debitori a norma di Legge fino al pagamento del dovuto.

Art. 27

Lamentele – Modalità e forma

1. Nel caso di lamentele, da parte di chiunque voglia presentarle, relative ai suddetti servizi scolastici, le stesse dovranno essere presentate in forma scritta, debitamente firmate ed inviate esclusivamente al Comune.
2. Non verranno prese in considerazione lamentele fatte in qualsiasi altra forma o presentate a singole persone, anche se operatori dei servizi sopra menzionati

Art. 28

Riduzione o esenzione dalle rette del servizio mensa e di trasporto scolastico.

1. Il Comune prevede la possibilità, per le famiglie con comprovate difficoltà economiche e sociali di usufruire di agevolazioni tariffarie relativamente alle rette per il servizio mensa e di trasporto scolastico.
2. L'ammissione al beneficio economico viene concessa su valutazione delle reali difficoltà sociali ed economiche verificate dall'Assistente Sociale e per nuclei familiari che abbiano un valore ISEE inferiore a 4000 euro.
3. L'eventuale riduzione o esenzione dalle rette scolastiche deve essere richiesta dai genitori al momento della richiesta del servizio o entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

CAPO XII PROCEDIMENTO

Art. 29

1. Il cittadino che intende inoltrare istanza di concessione di contributo dovrà presentare domanda per iscritto su apposito modulo fornito dal Settore Servizi Sociali del Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, relativa alla situazione patrimoniale e reddituale.
2. Nell'atto di presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, così come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art.496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.
4. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.
5. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda il Settore Servizi Sociali del Comune provvede d'ufficio, anche su segnalazione di enti e Organizzazioni di Volontariato.

Art. 30

1. Per l'istruzione della pratica e per l'individuazione dell'ammontare del reddito, ci si avvarrà della seguente documentazione:
 - a) Domanda sottoscritta dall'interessato.
 - b) Dichiarazione Sostitutiva Unica, con calcolo I.S.E., (come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130).
 - c) Certificato di stato di famiglia o eventuali autocertificazioni relative al numero dei componenti il nucleo familiare.
 - d) Relazione socioeconomica del Servizio Sociale del Comune o di altri servizi competenti in ordine all'intervento richiesto.
 - e) Eventuali ulteriori raccolte in sede di istruttoria.

Art. 31

1. La pratica di erogazione della prestazione assistenziale di cui al presente regolamento è istruita Settore Servizi Sociali del Comune.
2. Nel caso di accoglimento della domanda il responsabile dell'Area Amministrativa del Comune provvede con proprio provvedimento a liquidare l'eventuale ammontare del beneficio, indicandone natura e durata.
3. In caso di non accoglimento della domanda verranno comunicate all'interessato le motivazioni dell'esclusione, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuto completamento della pratica.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo ne dispone la pubblicazione, secondo quanto prescritto dallo Statuto.